



Città di Busto Arsizio

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

Art. 1

Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento sono gli impianti di cui è composto il sistema di videosorveglianza fissa e mobile attivato nel territorio del Comune di Busto Arsizio in luoghi pubblici o aperti al pubblico o di propria esclusiva pertinenza.
2. Ai fini del presente regolamento sono attivabili impianti di videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Busto Arsizio, oppure montati su veicoli di servizio (dash cam, lettori targhe OCR) o indossati dal personale (body cam) oppure ancora a bordo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
3. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Busto Arsizio è, altresì, integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, poste lungo i varchi di accesso perimetrali o in nodi viari di particolare interesse ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi nei modi e con i limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
4. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo del 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.
5. Per specifiche finalità concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (body cam) o da installare sui veicoli (dash cam) o su apparecchi a pilotaggio remoto (droni) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui nonché per attività di polizia giudiziaria.
6. Ai fini del presente regolamento, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
7. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al comma 1 attivati nel territorio comunale e gestiti dal Comune di Busto Arsizio per le finalità indicate al successivo art.2.

Art. 2

Finalità e base giuridica del trattamento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2, lett. e) e comma 3 del Regolamento UE n.679/2016 le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento dati derivanti dall'impiego del sistema di videosorveglianza del Comune di Busto Arsizio, di cui al presente regolamento, è lecito essendo necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento derivanti dalle funzioni istituzionali demandate al Comune di Busto Arsizio dal D. Lgs. n. 267/200 e ss. mm. e ii., dal DPR 24 luglio 1977 n. 616, dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale n. 6/2015 , nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed ulteriormente dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n.

132, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» e dalle altre disposizioni di legge che potranno sopravvenire ed applicabili al Comune di Busto Arsizio, nonché da norme dello statuto e dai regolamenti comunali vigenti.

2. In attuazione del principio di limitazione delle finalità ex art. 5 lett. b) Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui il titolare del trattamento è tenuto a definire gli scopi in base ai quali ha intenzione di raccogliere e trattare i dati, i sistemi di videosorveglianza cittadini sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni riconducibili ai seguenti ambiti generali:

a) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite ai Comuni dalla legge;

b) documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale;

c) tutela della proprietà e prevenzione degli atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali e dei beni facenti parte del patrimonio comunale;

d) sorveglianza, controllo e sicurezza di spazi e ambienti di esclusiva pertinenza comunale;

e) controllo del deposito dei rifiuti volto ad accertare sia l'utilizzo abusivo di aree pubbliche impiegate come discariche di rifiuti ed altri materiali che possono nuocere alla salute dei cittadini ;

f) consentire l'acquisizione di fonti di prova nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria;

g) specifiche esigenze di sicurezza del lavoro connesse alla tutela dell'incolumità degli operatori in specifiche situazioni di pericolo che giustificano l'attivazione di telecamere mobili.

3. Il sistema di videosorveglianza cittadino comporta esclusivamente il trattamento di dati personali che riguardano i soggetti in transito nell'area sottoposta a videosorveglianza.

4. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio è di tipo "integrato", ovvero è predisposto e realizzato per un utilizzo condiviso con le Forze di Polizia presenti sul territorio comunale, così da renderlo uno strumento efficace di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia;

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 3 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "trattamento" qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

b) per "dato personale" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- c) per “interessato” la persona fisica identificata o identificabile di cui alla lettera b) del presente Regolamento cui si riferisce uno o più dati personali;
- d) per “Titolare del trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. In questa accezione il titolare del trattamento è il Comune di Busto Arsizio, rappresentato dal Sindaco pro tempore o da suo delegato, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei dati personali; il Titolare del trattamento esercita le proprie prerogative, poteri e doveri attraverso i dirigenti secondo le competenze, prerogative e responsabilità specificate per iscritto nell’atto di nomina in qualità di “soggetto autorizzato al trattamento di dati personali”, ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2 *quaterdecies* del D. Lgs. N. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. N. 101/2018 e ss.mm.;
- e) per “Responsabile del trattamento” la persona fisica o giuridica che effettua un trattamento per conto del Titolare;
- f) per “Responsabile della protezione dei dati” la persona designata dal Titolare con funzioni, tra le altre, di consulenza, informazione e sorveglianza circa l’osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 delle politiche del Titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali;
- g) per “incaricati o persone autorizzate al trattamento” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dagli autorizzati/designati ai sensi dell’art.29 GDPR e 2 *quaterdecies* d.lgs 196/2003. ;
- h) per “terzo” la persona fisica o giuridica, l’Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’Autorità diretta del titolare o del responsabile;
- i) per “Garante per la protezione dei dati personali” l’Autorità di controllo indipendente nazionale incaricata, tra l’altro, di controllare l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento, e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione; j) per “comunicazione” il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 2003/196, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- k) per “diffusione” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “dato anonimo” il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “limitazione del trattamento” il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- n) per “violazione dei dati personali” la violazione di sicurezza, anche detta “data breach”, che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali detenuti, trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 4

Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Con il presente Regolamento il Comune di Busto Arsizio intende garantire che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche.

2. Tutti i soggetti incaricati delle operazioni connesse all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono tenuti a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei principi di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto di competenza, del paragrafo 1 dell'art. 3 del D. Lgs. 2018/51.

3. In particolare i dati personali acquisiti per mezzo dei sistemi di videosorveglianza saranno:

- a) trattati in modo lecito (ossia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico) corretto e trasparente (apposizione di cartelli ed informativa da fornire agli interessati);
- b) raccolti per finalità determinate (ossia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali) esplicite e legittime;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati, con l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare e rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza e protezione dei dati personali mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;

4. Nel caso di sistemi ubicati in posti di lavoro, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 300 del 20 maggio 1970 (statuto dei lavoratori).

Art. 5

Titolare del trattamento

1. Il Comune di Busto Arsizio rappresentato ai fini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 dal Sindaco pro-tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali, raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare"). Il Sindaco può designare/autorizzare ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2 quaterdecies d.lgs 196/200, per specifici compiti e funzioni, i Dirigenti dell'ente con specifico provvedimento.

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dalla normativa europea: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al Regolamento (UE) 2016/679. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dalla normativa europea, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio. Altresì vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato/a: a) le informazioni indicate dall'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679, qualora i dati personali siano raccolti presso lo/la stesso/a interessato/a; b) le informazioni indicate dall'articolo 14 Regolamento (UE) 2016/679, qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso lo stesso interessato.

5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi della normativa europea, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento.

6. Il Titolare inoltre: a) designa/autorizza per specifici compiti e funzioni i dirigenti preposti alle strutture in cui si articola l'organizzazione comunale; b) nomina il Responsabile della protezione dei dati.

7. Previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Ministeri/Forze di polizia per la fruizione e condivisione del sistema di videosorveglianza cittadino, il Titolare del trattamento può nominare un altro titolare di trattamento ai sensi degli artt. 24 e ss. GDPR che, come tale, deve dare attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di designazione degli incaricati/autorizzati/designati del trattamento (art. 29 GDPR e 2 quaterdecies d.lgs 196/2003) ed eventuale nomina del responsabile del trattamento (art. 28 GDPR), garantendo, altresì, che l'accesso sia consentito esclusivamente a tali soggetti.

Art. 6

Soggetto incaricato / autorizzato / designato dal Titolare

1. Il Titolare del trattamento può attribuire ai Dirigenti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2 quaterdecies d.lgs 196/2003 così come modificato dal D. lgs 101/2018 . Il soggetto così autorizzato/incaricato/designato dal titolare al trattamento dati, garantisce adeguata conoscenza specialistica.

2. Provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidati dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare:

- alla predisposizione del Registro dei trattamenti;
- all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;
- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
- ad individuare, contrattualizzare e nominare i responsabili di trattamento esterni, nel rispetto delle procedure di cui alla normativa europea;
- a definire le informative per gli interessati che dovranno essere realizzate ed apposte prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.
- a svolgere, per la parte di competenza, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 nei casi ove essa è obbligatoria o comunque significativa in ordine alla corretta gestione dei trattamenti, anche dopo avere consultato il Responsabile Protezione dati;
- a svolgere l'attività preliminare a seguito di ipotesi di perdita di dati (data breach) di cui viene a conoscenza, informandone anche il gruppo di crisi "data breach" se già operativo, ed inoltrare eventuale notifica al Garante, sentito, ove il caso, anche il Responsabile Protezione dati; di dette violazioni dovrà darsi conto in un apposito "registro delle violazioni".

3. Il soggetto autorizzato può nominare nell'ambito della propria struttura alcuni soggetti incaricati/autorizzati al trattamento dei dati riferiti alla struttura di riferimento come individuati nel rispettivo registro dei trattamenti. Ai predetti soggetti verranno attribuiti singoli trattamenti e fornite specifiche istruzioni.

Art. 7

Soggetti esterni / responsabile del trattamento

1. Ai soggetti esterni al Comune di Busto Arsizio dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di servizi ed attività che comportano il trattamento di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. I rapporti col titolare saranno disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che stipuli la materia disciplinata ai sensi del comma 3 art. 28 Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8

Trattamento dei dati personali: principi

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Busto Arsizio e collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Corpo di Polizia Locale e delle Forze di Polizia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal regolamento UE..
4. In attuazione del principio di liceità e delle basi giuridiche, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, è effettuato dal Comune di Busto Arsizio esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali derivanti dalle norme e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
7. Con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 2 i dati sono trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
8. Chiunque tratti dati personali derivanti dal sistema di videosorveglianza del Comune di Busto Arsizio deve aver ricevuto idonea istruzione dal Titolare del trattamento o altro soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 6; se appartenente ad altra Amministrazione la formazione sarà fornita da altro soggetto preposto (altro Titolare/contitolare, Autorizzato o Responsabile del trattamento di riferimento che ne documenterà la frequenza con apposita certificazione.

Art.9

Modalità di trattamento

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere digitali fisse e/o a brandeggio dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Le telecamere possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale, di riconoscimento alfanumerico di targhe, e sono dotate di infrarosso. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
5. L'impianto è collegato a un centro di gestione presso la centrale operativa della Polizia locale, mentre il relativo server è ubicato presso apposito locale dell'Ufficio Informatica presso il palazzo Comunale in via Fratelli d'Italia 12 a Busto Arsizio.
6. Le caratteristiche tecniche sono indicate nei relativi progetti approvati con Delibera di Giunta Comunale e comunicate al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica istituito presso la Prefettura di Varese.
7. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
8. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso il server posto presso il Comune di Busto Arsizio e saranno visualizzabili dalle n. 4 stazioni di monitoraggio e controllo ubicate presso la Caserma Carabinieri di Busto Arsizio, la sede del Commissariato Polizia di Stato di Busto Arsizio e presso il Comando di Polizia Locale oltre a n.1 postazione di visualizzazione immagini OCR ubicata presso la Guardia di Finanza ed un'ulteriore presso la Questura di Varese. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitors, previo utilizzo di apposite credenziali personali e potranno essere registrate su supporti digitali per l'espletamento delle sole attività istituzionali.
9. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando le sale di controllo non sono presidiate.
10. Il presidio dei monitor non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio sia presso il Comando Polizia Locale, sia presso le sale di controllo delle Forze di Polizia sopra indicate.
11. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui all'art.1 comma 2 (body cam, dash cam o droni, fototrappole, telecamere mobili), dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al precedente cit. art. 1 comma 5 e con le modalità descritte nell'articolo seguente.

Art. 10

Utilizzo "body cam" o "dash cam"

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle "body cam" (ossia sistemi di ripresa indossabili) o delle "dash cam" (telecamere a bordo veicoli di servizio).

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente, dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni di seguito descritte.

3. Tali sistemi potranno essere attivati dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza da altro ufficiale di turno, ovvero ad altro soggetto individuato nel disciplinare di cui al successivo comma 6, che deve impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi delle esigenze che lo rendessero necessario.

4. Il sistema può essere attivato eccezionalmente anche dal singolo operatore, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa. A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori stessi oppure il comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di particolare criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione.

5. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione; tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale Responsabile/di turno, il quale provvederà a riversare le immagini su supporto CD o su apposito file nel server all'uopo predisposto.

6. Il Comando curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi. In particolare il disciplinare dovrà prevedere i casi in cui l'attivazione non è consentita e la necessità di adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza (ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura).

7. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna e scarico delle immagini nell'apposito server, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, ovvero ad altro oggetto individuato nel disciplinare di cui al comma precedente, il quale provvederà al deposito delle immagini come previsto dal richiamato disciplinare e nei termini di legge. Lo stesso disciplinare individuerà i soggetti incaricati muniti di apposite credenziali e le modalità per il trasferimento dei dati di interesse, nonché la loro conservazione nei limiti previsti dalla vigente normativa o oltre tali limiti quando, nel rispetto delle finalità da perseguire, sia necessario che la conservazione si protragga per un tempo superiore. Le operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati, devono essere tracciate.

8. I dispositivi oggetto del presente articolo, devono disporre di un sistema di criptazione delle immagini e dei filmati al fine di tutelare i contenuti registrati in relazione ad un eventuale furto o ad un'eventuale contestazione da parte di terzi (in modo da non essere manipolati o modificati). I predetti dispositivi sono dotati di memoria dedicata inamovibile con una solida gestione dei dati accessibili esclusivamente dalle persone autorizzate tramite password; la decriptazione delle immagini avviene mediante software da utilizzare su personal computer da parte del personale a ciò preposto ed autorizzato.

9. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

10. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 11

Utilizzo telecamere mobili e riposizionabili ("fototrappole").

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, su tutto il territorio comunale, anche del tipo "fototrappola", con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.

3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

4. In ogni caso le modalità di impiego, trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

5. Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del proprio sistema di videosorveglianza, localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le ordinarie misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non sono sufficienti a garantire il rispetto delle norme.

Art. 12

Utilizzo ulteriori strumenti di videoripresa

1. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – cd. droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, oppure per attività di protezione civile.

3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.

5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

6. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi inoltre di altri dispositivi di ripresa video e/o audio, comunque denominati, che si rendano necessari per le finalità di cui al precedente art. 2, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica dei dispositivi attualmente usati, e da installare secondo

necessità, qualora gli eventuali illeciti riscontrabili sul territorio non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine

Art. 13

Implementazione del sistema con forme di Intelligenza Artificiale (I.A.)

1. Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità Garante e dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, al fine di ottenere un sistema attivo di analisi, il sistema di videosorveglianza cittadino può essere implementato con specifici algoritmi di Intelligenza Artificiale che, elaborando le immagini permettono di individuare specifiche criticità in tempo reale incrementando la tempestività di reazione alle emergenze (interventi in "real time").
2. L'applicazione dell'I.A. può essere anche di tipo "post evento", ovvero capace attraverso propri algoritmi d'immagine di semplificare l'attività di ricerca di eventi, veicoli e persone nello svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
3. Nel caso di implementazione dei sistemi tradizionali con algoritmi di Intelligenza Artificiale (A.I.) occorrerà considerare la protezione dei dati fin dalle prime fasi di progettazione. In particolare, poiché l'implementazione potrebbe comportare rischi significativi per i diritti e le libertà delle persone, sarà necessaria una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) che consente di identificare e valutare i rischi associati al trattamento dei dati personali e a sviluppare un piano idoneo per mitigarli.
4. La DPIA dovrà essere adeguata alle specifiche fasi di sviluppo e implementazione del sistema I.A. e prendere in considerazione i rischi specifici ad essa associati come l'uso improprio dei dati a fini discriminatori o comunque vietati dalla legge, la creazione di contenuti falsi, la perdita di controllo sui dati, gli attacchi specifici ai sistemi I.A. in maniera da ridurre il più possibile i rischi connessi al suo utilizzo nonché a programmare azioni idonee di risoluzione degli eventuali problemi che dovessero insorgere.

Art. 14

Conservazione

1. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitata al tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
2. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento europeo) spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza e videoanalisi sono conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali salvo specifiche esigenze. Queste potrebbero derivare dalle fattispecie di seguito elencate:
 - a) rilevazione di fatti che costituiscono reato;
 - b) indagini svolte dalle forze di polizia a competenza generale e/o dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su delega dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
 - d) accertamenti di violazioni relative al Codice della Strada nelle more della definizione del provvedimento sanzionatorio.
4. Le immagini registrate dalle telecamere connesse alla Centrale operativa della Polizia Locale per l'espletamento delle finalità di tutela della sicurezza urbana, intesa, secondo la definizione del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 riformulata dall'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono disponibili per un

periodo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione. Concluso il termine di conservazione, i dati vengono automaticamente rimossi tramite sovrascrittura. Per quanto attiene ai dati dei sistemi di lettura delle targhe, le immagini sono soggette a conservazione nei termini sopra indicati mentre i dati alfanumerici vengono conservati per un tempo ritenuto idoneo al fine di poter garantire l'attività d'indagine nel periodo previsto dal Codice di Procedura Penale, commisurato in un tempo massimo di 3 mesi. Tale periodo di conservazione è altresì necessario, in forma anonima ed aggregata, ai fini delle statistiche in materia ambientale richieste da Regione Lombardia e da altri Enti.

5. I dati acquisiti nell'ambito dei rilievi degli incidenti stradali, previa anonimizzazione, potranno essere utilizzati per periodi di tempo maggiore per attività di analisi, studio, divulgazione e prevenzione.

6. E' istituito presso l'ufficio di Polizia locale il Registro di Accesso alla Banca Dati-software dell'impianto di videosorveglianza.

7. L'accesso al sistema è consentito esclusivamente tramite codice identificativo e password di cui ognuno è responsabile della custodia e riservatezza. Il responsabile e gli incaricati modificano ciclicamente e autonomamente le proprie credenziali di accesso.

8. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15

Accesso alle immagini e riprese video

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

2. Per finalità di indagine, l'acquisizione delle immagini in formato digitale è consentita solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria dietro presentazione di specifica richiesta scritta.

3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di Polizia Stradale che ha proceduto ai rilievi e che tratta il relativo procedimento a garanzia del corretto andamento della Pubblica Amministrazione.

4. Il privato interessato può richiedere alla Polizia Locale e a sue spese, entro il termine di 5 giorni dall'evento, l'accesso a quanto ostensibile ai sensi della normativa vigente in tema di privacy e di documentazione amministrativa, qualora dimostri un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, anche al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici, direttamente connessa con le immagini richieste. In ogni caso è escluso l'accesso diretto alle immagini e video rilevati dal sistema, da parte del cittadino richiedente. Nel caso in cui le immagini richieste dal privato interessato contenessero immagini o dati di terze persone, il privato dovrà sostenere anche le spese necessarie all'occultamento di tutte le parti non necessarie ai fini dell'accesso. Nel caso di documenti contenenti dati particolari e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5. Il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora presunta in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa oppure una fascia oraria non superiore alle 6 ore, in cui potrebbe risalire un fatto oggetto di denuncia/querela; in assenza di tale indicazione l'istanza sarà rigettata;
- presenza di altre persone;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato dall'interessato, accessori ed altri elementi utili da ricercare;

- attività svolta durante le riprese;
- motivazione documentata o adeguatamente circostanziata (motivazioni generiche daranno luogo al rigetto immediato dell'istanza).

6. Nel caso che tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

7. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere, a sue spese, l'acquisizione dei filmati della videosorveglianza presentando formale e specifica richiesta/istanza unitamente alla procura speciale, entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento. I filmati verranno consegnati direttamente al difensore richiedente.

8. Il cittadino vittima di un reato può richiedere alla Polizia Locale, entro 5 giorni dalla commissione dell'evento, il blocco delle immagini, previa presentazione di copia della denuncia/querela sporta presso un qualunque Ufficio di Polizia Giudiziaria. In questo caso, i filmati verranno consegnati unicamente a incaricati della Forza di Polizia presso cui sia stata sporta la denuncia/querela.

Art. 16

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, inviata mediante Pec o raccomandata, al titolare o al dirigente, quale soggetto autorizzato al trattamento, ha diritto:

- di chiedere al Comune di Busto Arsizio l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano
- ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

2. L'interessato dovrà far pervenire apposita istanza, presentata nei modi previsti dalla legge, indirizzata al titolare e/o autorizzato specificando: a) dati del richiedente; b) indicazione del luogo in cui è stata effettuata la ripresa; c) data e fascia oraria in cui è stata effettuata la ripresa, con un'approssimazione oraria massima di trenta minuti; d) eventuali dettagli che possono contribuire ad una agevole individuazione dei frame.

3. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Per l'esercizio dei suddetti diritti, o per richiedere informazioni o chiarimenti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento o al dirigente autorizzato al trattamento dati.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente

Art. 17

Obbligo di informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere sempre informati mediante informative appositamente rese come previsto dalla vigente normativa. A tal fine il Titolare utilizzerà una informativa che verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all'interessato, come il sito istituzionale dell'Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 18

Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Busto Arsizio ad altro titolare, per compiti di interesse pubblico è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di funzioni istituzionali.

2. Ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 19

Forme di partecipazione interistituzionale

1. Con le modalità indicate al precedente art. 5 comma 7, al fine di perseguire un sempre maggior livello di sicurezza urbana, attraverso l'implementazione delle misure di controllo del territorio, fra cui i sistemi di videosorveglianza, la Città di Busto Arsizio si rende disponibile a forme di partecipazione interistituzionale con altri Enti e Forze di Polizia.

2. Tali forme di collaborazione sono realizzate nell'ambito dei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, e si concretizzano in forme avanzate di controllo del territorio, anche attraverso l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza già predisposti, così da consentire alle Forze di Polizia la massima condivisione del patrimonio di conoscenza disponibile.

Art. 20

Reclamo al Garante e ricorso all'Autorità giudiziaria

1. Qualora l'interessato ritenga che i diritti di cui gode in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria.

2. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante si applicano le disposizioni contenute nell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento.

3. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria si applicano le disposizioni di cui agli art. 78 e 79 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Chiunque subisca un danno, materiale o immateriale, per effetto del trattamento di dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 salvo che questi non dimostrino che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

5. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi all'Autorità giudiziaria secondo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

Art. 21

Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, sono distrutti.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia:

- a) al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- b) al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 13
- c) al Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 relativo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- d) ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.